



## Regione Lombardia

---

DECRETO N. 14448

Del 30/09/2024

---

Identificativo Atto n. 5734

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE

Oggetto

INDICAZIONE DEL NUMERO DI CAPI DEI GALLIFORMI ALPINI PRELEVABILI NEI COMPENSORI ALPINI DI CACCIA DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA FORESTE CACCIA E PESCA BERGAMO. STAGIONE VENATORIA 2024/2025.

L'atto si compone di \_\_\_\_ pagine di cui  
\_\_\_\_ pagine di allegati parte integrante



## Regione Lombardia

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA E FORESTE, CACCIA E PESCA DI BERGAMO

#### VISTI:

- la legge Regionale 16.08.1993 n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e successive modifiche; in particolare l'art. 34 comma 1 ove è stabilito che la Regione:
  1. *"Regolamenta il prelievo venatorio nel rispetto delle forme e dei tempi di caccia previsti dalla presente Legge e dal Calendario Venatorio Regionale, in rapporto alla consistenza delle popolazioni di fauna selvatica stanziale constatato tramite preventivi censimenti effettuati d'intesa con i Comitati di gestione"*;
  2. *"Indica il numero di capi di fauna selvatica stanziale prelevabili durante la stagione venatoria"*;
- la L.R. 2 agosto 2004 n. 17 "Calendario venatorio regionale" in particolare l'art. 3 comma 4 che dispone: *"Dal 1° Ottobre al 30 Novembre la caccia è consentita alla Coturnice delle Alpi e al Gallo forcello (...)"*;
- la D.G.R. n. XII/2774 del 15/07/2023 "Disposizioni integrative al Calendario venatorio regionale" ove disposto che: *"Per tutto quanto concerne le disposizioni inerenti l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale, alla tipica fauna alpina e le disposizioni inerenti gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, nonché l'eventuale posticipo della chiusura della caccia a febbraio, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente di Struttura A.F.C.P."*;
- il documento tecnico prot. 627/T-A-25 del 2.02.2007, predisposto dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale I.S.P.R.A. (ex I.N.F.S.): *"Criteri orientativi per la determinazione del prelievo sostenibile a carico delle popolazioni del fagiano di monte (o "gallo forcello") e della coturnice nei comprensori alpini"*;
- il documento tecnico predisposto dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale I.S.P.R.A. (ex I.N.F.S.) trasmesso, con nota prot. 25495/T del 28.07.2010, alle amministrazioni regionali *"Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n.157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42"* che per entrambe le due specie di galliformi alpini sopra rubricate prevede che: *"Un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 30 novembre risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico e compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento Key Concepts"*;
- la D.G.R. n. XI/4169 del 30/12/2020 "Approvazione delle linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in Regione Lombardia" e la D.G.R. n. XI/7531 del 15/12/2022 avente ad oggetto *"Aggiornamento delle linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in Regione Lombardia approvate con D.G.R. n. 4169 del 30/12/2020"* che prevedono:
  1. coordinamento delle attività di censimento delle popolazioni di Galliformi alpini ai fini del prelievo, in collaborazione con i comitati di gestione dei CAC e con i servizi di vigilanza venatoria, dipendenti dalle Province (polizie provinciali). Questa azione si declina nelle seguenti attività:
  2. definizione, di concerto con i CAC, ed in collaborazione con ERSAF, dei Distretti di gestione della Coturnice;



## Regione Lombardia

3. verifica della coerenza delle aree campione individuate dai CAC e relativa approvazione;
  4. verifica del documento di sintesi di pianificazione dei censimenti primaverili ed estivi e relativa approvazione;
  5. raccolta dei dati dei censimenti primaverili/estivi trasmessi dai CAC a seguito di validazione da parte della Polizia Provinciale;
  6. trasmissione dei dati dei censimenti di cui sopra sui relativi tracciati standard al coordinamento venatorio presso la DG Agricoltura sovranità alimentare e foreste di seguito definita DGA;
  7. verifica della coerenza del piano di prelievo trasmesso dai CAC con i contenuti del presente documento, in eventuale coordinamento con altri enti territoriali e concertazione con i Comitati di Gestione;
  8. approvazione del piano e trasmissione all'ISPRA quando previsto;
  9. verifica dell'andamento della realizzazione del prelievo della stagione venatoria ed eventuale sospensione;
  10. raccolta ed elaborazione dei dati dei centri di controllo e loro trasmissione a DGA;
- il parere dell'Istituto Nazionale per la Protezione e la Ricerca ambientale (I.S.P.R.A) n. 0052483 del 26/09/2024, acquisito al protocollo regionale M1.2024.0183789 del 27/09/2024;

### **VISTI** altresì:

- il decreto n. 12804 del 28/09/2021 "Definizione dei distretti di gestione della coturnice";
- il decreto n. 18389 del 23/12/2021 "Definizione delle aree campione ove effettuare i censimenti dei galliformi alpini (coturnice e gallo forcello) nel territorio della provincia di Bergamo";
- il decreto n. 13420 del 22/09/2022 "Ridefinizione dei distretti di gestione della coturnice";

### **PRESO ATTO:**

- dei risultati riguardanti i censimenti primaverili e tardo estivi dei galliformi alpini Coturnice e Gallo forcello svolti nel 2024 dai seguenti Comprensori alpini di caccia: Valle Brembana, Valle Seriana, Valle di Scalve e Valle Borlezza per il tramite di rilevatori qualificati, tutti validati ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art 8 della L.R. 16.08.1993 n. 26 dal Servizio di Polizia provinciale ed acquisiti agli atti della scrivente struttura;
- delle relazioni tecniche predisposte dai tecnici faunistici dei Comprensori alpini a supporto delle proposte di prelievo delle specie Gallo forcello e Coturnice;
- che al fine di attuare una gestione conservativa del Gallo forcello (*Tetrao tetrix*) il Comitato di gestione del Comprensorio alpino Valle Borlezza ha proposto di non attuare il prelievo venatorio della suddetta specie alpina, per la stagione venatoria 2024/2025;

**VALUTATO** opportuno e cautelativo per la conservazione delle due specie di galliformi alpini, conformare i piani di prelievo proposti nel presente atto alle indicazioni e alle prescrizioni dell'Istituto Nazionale per la Protezione e la Ricerca ambientale (I.S.P.R.A) contenute nel richiamato parere n. 0052483 del 26/09/2024, acquisito al protocollo



## Regione Lombardia

regionale M1.2024.0183789 del 27/09/2024 per la Coturnice e di formulare i piani di prelievo del Gallo forcello sulla base dei parametri previsti nell'allegato 1 delle "Linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in Regione Lombardia";

**RICHIAMATO** il decreto regionale n. 4400/2013 del 27/05/2013 riguardante la valutazione di incidenza del vigente Piano Faunistico venatorio provinciale, che prevede di concordare con gli Enti gestori dei Siti della Rete Natura 2000 insistenti sul territorio oggetto di intervento, le attività di censimento della fauna tipica alpina, nonché gli eventuali piani di prelievo definiti in seguito ai risultati dei censimenti stessi;

**CONSIDERATO** che la valutazione di incidenza delle predette "Linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in Regione Lombardia" non prevede questa prescrizione e che pertanto, essendo successiva al Piano faunistico, si ritiene non necessario, per quanto riguarda i galliformi alpini, richiedere il parere degli Enti gestori dei Siti della Rete Natura 2000 interessati;

**RITENUTO** in conseguenza di tutto quanto sopra descritto e motivato:

- di autorizzare, per la stagione venatoria 2024/2025, il prelievo di galliformi alpini: Fagiano di monte (*Tetrao tetrix*) e Coturnice (*Alectoris graeca*) nel numero di capi di seguito indicato:

SPECIE	Valle Seriana	Valle di Scalve	Valle Brembana	Valle Borlezza
Fagiano di monte	10	3	12	0
Coturnice	3 nel distretto n. 7 13 nel distretto n. 24	4 nel distretto n. 7 1 nel distretto n. 8	4 nel distretto n. 1 11 nel distretto n. 24	2 nel distretto n. 7

- in considerazione del basso numero di capi abbattibili, sentiti anche i Comprensori alpini, di subordinare il piano di prelievo del Fagiano di monte e della Coturnice all'assegnazione del capo da abbattere nominativamente, anche con assegnazione in rapporto 1:3, al fine di scongiurare ogni possibilità di superamento del tetto di abbattimenti consentito;
- di stabilire che il prelievo autorizzato delle specie Fagiano di monte e Coturnice venga attuato secondo le seguenti modalità:
  1. facoltà dei comitati di gestione dei Comprensori alpini di caccia, di ammettere al prelievo dei galliformi alpini, nella stagione venatoria 2024/2025, un numero limitato di cacciatori abilitati a tale specializzazione, al fine di impedire, in ogni caso, il superamento del tetto di abbattimenti sopra indicato;
  2. che il Comitato di gestione metta in atto tutte i possibili gli accorgimenti necessari al fine di facilitare la vigilanza su una corretta realizzazione del prelievo (Linee guida allegato 1 punto 6.2);
  3. tempestiva comunicazione, entro e non oltre la giornata successiva, da parte dei C.A.C alla Struttura A.F.C.P. Bergamo del numero di capi prelevati nella giornata di caccia;
  4. carniere individuale giornaliero consentito: n. 1 capo;
  5. carniere stagionale consentito: n. 2 capi;



## Regione Lombardia

6. sospensione del prelievo della specie interessata qualora entro il 1° novembre 2024 non sia stato realizzato almeno il 50% del piano di prelievo sopra indicato;
7. marcatura immediata del singolo capo abbattuto con contrassegno inamovibile fornito ai cacciatori ammessi dal Comprensorio alpino di caccia;
8. presentazione da parte del cacciatore, entro la stessa giornata, del capo abbattuto ai Centri di controllo e verifica biometrica allestiti dai Comprensori alpini di caccia;
9. sospensione immediata del prelievo venatorio della singola specie di galliformi qualora, dopo le prime n. 5 giornate di caccia effettuate, il rapporto giovani/adulti risultasse inferiore a 0,5 per il Gallo forcello (*Tetrao tetrix*) e a 1,0 per la Coturnice alpina (*Alectoris graeca*);
10. sospensione immediata del prelievo venatorio della singola specie al raggiungimento del piano di prelievo indicato nel presente provvedimento o anticipatamente su proposta motivata del C.A.C. interessato;

**VALUTATO** che i sopracitati meccanismi di controllo del prelievo e di tempestivo adeguamento della gestione venatoria alle reali esigenze di conservazione delle singole popolazioni consentano il monitoraggio giornaliero del prelievo ed il rispetto dei prelievi programmati;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti;

**VISTI**, ai fini della competenza all'adozione del presente provvedimento:

- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale" e successive modifiche ed integrazioni;
- i provvedimenti organizzativi della Giunta di Regione Lombardia della XI e XII legislatura che hanno determinato l'assetto organizzativo ed in particolare la D.G.R. XI/5105 del 26/07/2021 "XIII provvedimento organizzativo 2021" con la quale è stato assegnato l'incarico sulla posizione dirigenziale della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Bergamo ad Alberto Lugoboni; per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi

### DECRETA

1. di autorizzare, per la stagione venatoria 2024/2025, il prelievo di galliformi alpini: Fagiano di monte (*Tetrao tetrix*) e Coturnice (*Alectoris graeca*) nel numero di capi di seguito indicato:

SPECIE	Valle Seriana	Valle di Scalve	Valle Brembana	Valle Borlezza
Fagiano di monte	10	3	12	0
Coturnice	3 nel distretto n. 7 13 nel distretto n. 24	4 nel distretto n. 7 1 nel distretto n. 8	4 nel distretto n. 1 11 nel distretto n. 24	2 nel distretto n. 7



## Regione Lombardia

2. di stabilire, in considerazione del basso numero di capi abbattibili, che nei piani di prelievo relativi ai seguenti CAC: Valle Seriana, Valle di Scalve, Valle Borlezza e Valle Brembana, il capo da abbattere venga assegnato nominativamente, anche con assegnazione in rapporto 1:3, al fine di scongiurare ogni possibilità di superamento del tetto di abbattimenti consentito;
3. di stabilire, che il prelievo autorizzato delle specie Fagiano di monte e Coturnice venga attuato secondo le seguenti modalità:
  - 3.1. facoltà dei comitati di gestione dei Comprensori alpini di caccia, di ammettere al prelievo dei galliformi alpini, nella stagione venatoria 2024/2025, un numero limitato di cacciatori abilitati a tale specializzazione, al fine di impedire, in ogni caso, il superamento del tetto di abbattimenti sopra indicato;
  - 3.2. che il Comitato di gestione metta in atto tutte i possibili gli accorgimenti necessari al fine di facilitare la vigilanza su una corretta realizzazione del prelievo (Linee guida allegato 1 punto 6.2);
  - 3.3. tempestiva comunicazione, entro e non oltre la giornata successiva, da parte dei C.A.C alla Struttura A.F.C.P. Bergamo del numero di capi prelevati nella giornata di caccia;
  - 3.4. carniere individuale giornaliero consentito: n. 1 capo;
  - 3.5. carniere stagionale consentito: n. 2 capi;
  - 3.6. sospensione del prelievo della specie interessata qualora entro il 1° novembre 2024 non sia stato realizzato almeno il 50% del piano di prelievo sopra indicato;
  - 3.7. marcatura immediata del singolo capo abbattuto con contrassegno inamovibile fornito ai cacciatori ammessi dal Comprensorio alpino di caccia;
  - 3.8. presentazione da parte del cacciatore, entro la stessa giornata, del capo abbattuto ai Centri di controllo e verifica biometrica allestiti dai Comprensori alpini di caccia;
  - 3.9. sospensione immediata del prelievo venatorio della singola specie di galliformi qualora dopo le prime n. 5 giornate di caccia effettuate il rapporto giovani/adulti risultasse inferiore a 0,5 per il Gallo forcello (*Tetrao tetrix*) e a 1,0 per la Coturnice alpina (*Alectoris graeca*);
  - 3.10. sospensione immediata del prelievo venatorio della singola specie al raggiungimento del piano di prelievo indicato nel presente provvedimento o anticipatamente su proposta motivata del C.A.C. interessato;
4. di stabilire che il prelievo venatorio delle due specie di galliformi alpini potrà essere effettuato esclusivamente nei giorni di mercoledì e domenica con decorrenza iniziale dalla giornata di mercoledì 2 ottobre 2024, salvo diversa comunicazione da parte dei Comitati di gestione;
5. di stabilire che al completamento/chiusura del piano di prelievo dell'avifauna tipica alpina sia vietata ogni altra forma di caccia all'avifauna oltre il limite superiore della vegetazione arborea presente in modo continuo;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comprensori alpini di caccia interessati, al Servizio di Polizia Provinciale della Provincia di Bergamo, al Comando Carabinieri Forestali di Bergamo e alla DGA;
7. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013;
8. di pubblicare copia del presente provvedimento sul sito web di Regione Lombardia nelle pagine dedicate all'esercizio venatorio e gestione faunistica;



## Regione Lombardia

9. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Il Dirigente  
ALBERTO LUGOBONI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.